MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI IMPRESA – APPUNTI *

II

NORME IN VIGORE DAL 14 AGOSTO 2020

Il 10 gennaio 2019 è stato emanato il D. LGS recante le disposizioni del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" (nel seguito il "**CCI**").

In particolare, la Parte Seconda del CCI (artt. 375-384) prevede modifiche della disciplina codicistica in materia di impresa, fatta eccezione per l'articolo 376 relativo al rapporto di lavoro. Nel precedente contributo sono stati oggetto di disamina le disposizioni di immediata attuazione, e quindi in vigore a partire dal 16.3.2019, ossia gli articoli 375, 377, 378 e 379 del CCI.

Merita adesso porre l'attenzione sugli articoli 376, 380, 381, 382, 383, 384 che entreranno in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del CCI, vale dirsi in data 14.8.2020.

Le disposizioni che entreranno in vigore a partire dal 14 agosto2020

- Articolo 376: crisi dell'impresa e rapporti di lavoro.
- Articolo 380: liquidazione giudiziale e controllata tra le cause di scioglimento delle società di capitali.
- Articolo 381: gestione della crisi nelle società cooperative ed enti mutualistici.
- Articolo 382: sostituzione dei termini fallito e fallimento.
- Articolo 383: restituzione del rimborso dei finanziamenti dei soci.
- Articolo 384: abrogazioni di disposizioni del codice civile.

i. Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro (art. 376)

L'articolo 376 del CCI modifica l'articolo 2119 cod. civile prevedendo due novità in tema di rapporti di lavoro.

1. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.
2. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal CCI all'articolo 189.

ii. Inserimento della liquidazione giudiziale e controllata tra le cause di scioglimento delle società di capitali (art. 380)

L'articolo 380 del CCI aggiunge alle cause di scioglimento delle società di capitali previste *ex* articolo 2484 cod. civile *(i)* l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale e *(ii)* della liquidazione controllata (n. 7-bis).

iii. Gestione della crisi nelle società cooperative ed enti mutualistici (art. 381)

L'articolo 381 del CCI, rubricato "*Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici*", ha introdotto due novità:

1. il secondo periodo del 1° comma dell'articolo 2545-*terdecies* cod. civile sarà sostituito col testo: "*le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale*" (prima l'articolo prevedeva la soggezione delle stesse al "fallimento");
2. al primo periodo del 1° comma dell'articolo 2545-*sexiesdecies* cod. civile è previsto, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, il potere dell'autorità di vigilanza di revocare amministratori e sindaci, affidare la gestione societaria a un commissario e demandare a quest'ultimo anche la nomina dell'organo per la composizione assistita della crisi o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste dal CCI.

iv. Sostituzione dei termini fallito e fallimento (art. 382)

L'articolo 382 del CCI sostituisce agli articoli 2288, 2308 e 2497 cod. civile i termini "fallito" e "fallimento" con il termine "*liquidazione giudiziale*".

v. Restituzione del rimborso dei finanziamenti dei soci (art. 383)

L'art. 383 del CCI ha modificato l'art. 2467 cod. civile eliminando la restituzione del rimborso dei finanziamenti dei soci avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società. Ne consegue che tale restituzione sarà postergata al soddisfacimento dei creditori.[1]

vi. Abrogazioni di disposizioni del codice civile (art. 384)

L'articolo 384 del CCI ha abrogato l'articolo 2221 cod. civile che prevedeva la soggezione degli imprenditori che esercitano attività commerciale alle procedure di fallimento e concordato preventivo in caso di insolvenza.

*

Il materiale contenuto nel presente documento è fornito esclusivamente a livello informativo e non può in nessun caso essere considerato pare legale o consulenza professionale.

[1] SILVIA MONTI, v. nota 1, p.352